

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6520 del 20/12/2022
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N. 21/2004 E SMI. Societa' Agricola Casagrande s.s. - Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) n. Det-Amb-2021-5968 del 26/11/2021 e s.m.i. rilasciata per lo svolgimento dell'attivita' IPPC (Punto 6.6 lettera a. Allegato VIII D.Lgs 152/06, Parte II) nell'installazione esistente di allevamento intensivo di avicoli sita in comune di Ravenna (RA), localita' Ducenta, Via Castello, 78. DIFFIDA
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6854 del 20/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno venti DICEMBRE 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N. 21/2004 E SMI. **SOCIETA' AGRICOLA CASAGRANDE S.S. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) N. DET-AMB-2021-5968 DEL 26/11/2021** E S.M.I. RILASCIATA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ IPPC (PUNTO 6.6 LETTERA A. ALLEGATO VIII D.LGS 152/06, PARTE II) NELL'INSTALLAZIONE ESISTENTE DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI AVICOLI SITA IN COMUNE DI RAVENNA (RA), LOCALITÀ DUCENTA, VIA CASTELLO, 78.

DIFFIDA

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Determinazione n. Det-Amb-2021-5968 del 26/11/2021 e s.m.i. è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) al gestore Società Agricola Casagrande s.s., con sede legale in comune di Forlì (FC), Località Pievequinta, Via Cervese n. 265 (P.I. 01312450404) per l'esercizio dell'attività IPPC di allevamento intensivo avicolo (punto 6.6, lettera a., dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) svolta nell'installazione sita in comune di Ravenna (RA), località Ducenta, via Castello n.78;

RICHIAMATI

il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante “Norme in materia ambientale” e in particolare il Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

la *DGR n. 2124 del 10 Dicembre 2018* recante “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive”;

VISTE

la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;

la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare gli artt. 14 e 16 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 Ottobre 2016*, di approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2022-30 del 08/03/2022, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al *Dott. Ermanno Errani*;

PRESO ATTO

che nelle giornate del 27/09/2022, 06/10/2022 e 11/11/2022 il competente Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, ha condotto la visita ispettiva programmata ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, presso l'installazione IPPC di allevamento avicolo sita in via Castello n. 78, in comune di Ravenna, loc. Ducenta, gestita dall'Azienda Agricola Casagrande s.s.;

degli esiti della visita ispettiva, durante la quale sono state riscontrate delle non conformità alle prescrizioni contenute nella determinazione di AIA;

della proposta di Diffida del Servizio Territoriale ARPAE competente, acquisita al PG/2022/193437 del 24/11/2022, nella quale si richiede di diffidare la Ditta in oggetto ad adeguarsi a quanto previsto nella Determinazione di AIA n. 5968/2021, relativamente alla corretta gestione dell'installazione con particolare riferimento ai seguenti punti descritti in sintesi:

- installazione e mantenimento in buono stato delle barriere antipolvere prescritte;
- accessibilità ai pozzetti di intercettazione, di deviazione dei flussi e di controllo delle acque reflue provenienti dall'impianto ad osmosi, acque meteoriche, acque reflue domestiche e acque provenienti dalla piazzola di disinfezione dei mezzi, nonché installazione delle valvole di deviazione previste (valvola a tre vie) laddove previste;
- effettuazione di controlli periodici del livello di riempimento del pozzetto afferente la piazzola di disinfezione dei mezzi al fine di stabilire l'eventuale necessità di svuotamento e di garantire il contenimento delle acque di risulta;
- aggiornamento della Planimetria Reti Idriche con indicazione della localizzazione dei pozzetti di intercettazione, di deviazione dei flussi e di controllo presenti, con particolare riferimento al pozzetto pozzetto di campionamento acque reflue dell'impianto osmotico;
- effettuazione di controlli periodici di tenuta delle vasche di raccolta delle acque di lavaggio e acque di disinfezione;
- conservazione delle concessioni/autorizzazioni e documenti elencati nell'atto autorizzatorio, con particolare riferimento alla concessione di derivazione del pozzo RA07A0322;

CONSIDERATO

che l'art. 29 decies, comma 9) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i - Parte II - Titolo III-bis, recante il titolo "*Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale*", prevede:

"9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordices, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

- a) *alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;*
- b) *alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;*
- c) *alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;*
- d) *alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione;"*

che dalla situazione rappresentata emerge una violazione delle condizioni e prescrizioni contenute nella succitata AIA tale da integrare gli estremi di cui all'art. 29 decies comma 9 lett. a) del TUA;

CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

in qualità di Autorità Competente, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, TUA;

su proposta dell'incaricato del procedimento istruttorio Ing. Marcella Chiri;

DIFFIDA

il gestore Società Agricola Casagrande s.s., con sede legale in comune di Forlì (FC), Località Pievequinta, Via Cervese n. 265 (P.I. 01312450404)

1. **al rispetto** delle condizioni e prescrizioni definite nell'allegato I "Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", parte integrante e sostanziale dell'AIA n. Det-Amb-2021-5968 del 26/11/2021, con specifico riferimento alle seguenti prescrizioni riportate nella Sezione D:

- Capitolo D2.4, paragrafo EMISSIONI ODORIGENE, prescrizione n. 12: La Ditta deve adottare tutte le misure necessarie al fine del contenimento di polveri/odori; sulla base della Relazione Tecnica di livello 1 prodotta in riferimento al contenimento delle emissioni odorigene, devono essere sempre mantenuti in efficienza ventilatori, reti antipolvere e barriere arboree che creano turbolenza facilitando la risalita e la dispersione delle emissioni odorigene. La presenza di barriere che siano di tipo naturale (vegetazione) o artificiale deve essere sempre garantita per ottenere la diluizione delle sostanze odorigene gassose e la deposizione del materiale particolato veicolo anch'esso delle stesse. Nello specifico, la barriera antipolvere realizzata antistante gli estrattori del capannone 1 dovrà essere mantenuta in idonea condizione che ne garantisca l'efficacia. Per il conseguimento di tale risultato, può essere predisposta un'eventuale procedura di verifica periodica oltre all'esecuzione degli interventi di ripristino secondo necessità;
 - Capitolo D2.5, paragrafo SCARICHI IDRICI - prescrizione n. 5: i pozzetti di ispezione/campionamento installati sulla linea di scarico delle acque reflue domestiche e il pozzetto a tenuta a servizio della piazzola di disinfezione mezzi, devono essere mantenuti in buono stato di pulizia, e accessibili agli enti preposti al controllo;
 - Capitolo D2.5, paragrafo SCARICHI IDRICI - Disinfezione mezzi - prescrizione n. 9: le acque meteoriche ricadenti sulla piazzola di disinfezione potranno essere avviate in corpo idrico superficiale se rispettano i criteri di qualità del corpo ricettore, e non sono contaminate da sostanze inquinanti;
 - Capitolo D2.5, paragrafo SCARICHI IDRICI - Disinfezione mezzi - prescrizione n. 11: devono essere condotti, e annotati su apposito registro, controlli periodici sul livello di riempimento del pozzetto al fine di stabilire l'eventuale necessità di svuotamento e di garantire il contenimento delle acque di risulta;
 - Capitolo D2.5, paragrafo SCARICHI IDRICI - Impianto ad osmosi - prescrizione n. 12: il pozzetto di campionamento localizzato all'interno dell'impianto ad osmosi deve essere chiaramente identificato e riconoscibile ed accessibile per gli operatori, come pure il pozzetto recapito finale delle acque bianche che dovrà essere adeguatamente segnalato;
 - Capitolo D2.6.2, paragrafo Protezione del suolo e delle acque sotterranee, prescrizione n. 2: le vasche di raccolta delle acque lavaggio e acque disinfezione, devono essere oggetto di verifiche di tenuta/collaudi;
2. **ad adeguare** l'installazione alle condizioni e prescrizioni contenute nell'AIA n. Det-Amb-2021-5968 del 26/11/2021, effettuando le azioni correttive di seguito descritte:
- a. **nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto**, realizzare la rete antipolvere antistante gli estrattori posti in testata al Capannone n. 1, e ripristinare le reti antipolvere esistenti (collocate in testata al Capannone n. 2, e lateralmente al Capannone n. 1) al fine di garantire un buon livello di protezione. Trasmettere materiale fotografico attestante la realizzazione dell'intervento entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto tramite PEC ad ARPAE SAC ed ST di Ravenna;
 - b. **entro il 31/01/2023** il gestore è tenuto a rendere visibili e accessibili tutti i pozzetti di ispezione/campionamento delle acque reflue domestiche i quali, al momento del sopralluogo effettuato il 06/10/2022, risultavano inaccessibili per via di un container posto in corrispondenza della loro posizione. Trasmettere materiale fotografico attestante la realizzazione dell'intervento, entro il 31/01/2023, tramite PEC ad ARPAE SAC ed ST di Ravenna;
 - c. **entro il 31/01/2023**, con riferimento alla Planimetria 3A-3B-3D datata Dicembre 2021, la ditta dovrà dare evidenza della realizzazione dei seguenti interventi:
 - installazione del pozzetto "recapito finale acque bianche";
 - presenza della "valvola a farfalla" afferente la linea di scarico delle acque derivanti dall'impianto di trattamento ad osmosi;
 - installazione del sistema di separazione delle acque meteoriche pulite ricadenti sulla piazzola di disinfezione dei mezzi, da quelle contaminate avviate a pozzetto a tenuta, tramite realizzazione della "condotta con valvola a tre vie";
 - identificazione e accessibilità del pozzetto di campionamento delle acque reflue dell'impianto osmotico, e indicazione della sua posizione in Planimetria;Trasmettere dichiarazione di esecuzione degli interventi succitati, completa di materiale fotografico pertinente e planimetria aggiornata con individuazione di tutti i pozzetti, entro il 31/01/2023, tramite PEC ad ARPAE SAC ed ST di Ravenna.
 - d. **entro il 31/12/2023** predisporre un registro su cui annotare i controlli periodici del livello di riempimento del pozzetto a tenuta delle acque di risulta dalla disinfezione dei mezzi, al fine di stabilire la necessità di svuotamento dello stesso. Il registro può essere cartaceo o elettronico, e si chiede di definire la data dell'ultima verifica effettuata. A partire dalla data dell'ultima verifica effettuata il gestore dovrà provvedere secondo quanto definito nel Piano di Monitoraggio e Controllo

al capitolo *D3.1.6 Monitoraggio e controllo Scarichi idrici*. Si segnala che, qualora sia riscontrata la presenza di rifiuto liquido, questa va smaltita secondo i criteri di deposito temporaneo di rifiuti e pertanto è fondamentale la registrazione del controllo visivo. Trasmettere copia del registro con eventuale riscontro dell'ultima verifica effettuata, **entro il 31/01/2023**, tramite PEC ad ARPAE SAC ed ST di Ravenna;

- e. **entro il 31/12/2023** predisporre una procedura finalizzata al controllo annuale della tenuta/collaudato dei pozzetti di raccolta delle acque di lavaggio e delle acque di disinfezione, al fine di verificare l'assenza di crepe o fratture che possono determinare percolamenti di reflui contaminati nel sottosuolo. Trasmettere copia della procedura **entro il 31/01/2023**, tramite PEC ad ARPAE SAC ed ST di Ravenna;
3. **a conservare** presso lo stabilimento, e comunque a rendere tempestivamente disponibili in fase di ispezione/controllo da parte degli Enti preposti, tutti i documenti riguardanti atti/concessioni/planimetrie/registri richiamati nell'AIA vigente.

Si informa che avverso il presente provvedimento di diffida gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.